Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 13 novembre 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Testo di legge costituzionale pubblicato ai sensi dello art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

A norma dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si avverte che, entro il termine di tre mesi, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.

Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, in data 27 ottobre 1971.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che il Senato della Repubblica, nella seduta del 27 ottobre 1971, ha approvato in seconda deliberazione, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, il seguente disegno di legge costituzionale, già approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati il 18 maggio 1971 e dal Senato della Repubblica il 20 luglio 1971 e, in seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il 14 ottobre 1971:

Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 1.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 dello Statuto della regione siciliana sono sostituiti dai seguenti:

« L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni.

Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal Presidente della Regione, non meno di trenta

e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Regione in carica.

I deputati regionali rappresentano l'intera Regione ».

Art. 2.

L'articolo 18 dello Statuto speciale per la Sardegna, l'articolo 18 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed i primi tre commi dell'articolo 14 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:

« Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica ».

Art. 3.

L'articolo 21 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio regionale dura in carica cinque anni.

La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e Bolzano.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica ».

Art. 4.

Finchè non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana e non siano riuniti i nuovi Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, sono prorogati i poteri, rispettivamente, della precedente Assemblea e dei precedenti Consigli regionali.

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 42 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è sostituito dal seguente:

« Ciascun Consiglio provinciale è composto dei membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia; dura in carica cinque anni ed elegge nel suo seno il presidente, il vice presidente ed i segretari ».

Art. 6.

Il secondo comma dell'articolo 43 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è sostituito dal seguente:

« Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca ed il vice presidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua italiana; per il successivo periodo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice presidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua tedesca ».

Art. 7.

Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 24 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige sono sostituiti dai seguenti:

« Il presidente ed il vice presidente durano in carica due anni e mezzo.

Nei primi trenta mesi del funzionamento del Consiglio regionale il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice presidente tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti a quest'ultimo gruppo ed il vice presidente tra quelli appartenenti al primo gruppo.

In caso di dimissioni o di morte del presidente del Consiglio regionale o di sua cessazione dalla carica per altra causa, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo presidente, da scegliere nel gruppo linguistico al quale apparteneva il presidente uscente. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino alla scadenza dei due anni e mezzo in corso ».

Art. 8.

Le disposizioni contenute nell'articolo 1 si applicano all'Assemblea regionale siciliana che sia in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 5 si applicano rispettivamente ai Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ed ai Consigli provinciali di Trento e di Bolzano che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Il Presidente: FANFANI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. **904**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che dopo l'art. 110 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in malattie infettive.

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 111. — La durata del corso di studi è di tre anni. Potrà esservi ammesso un numero di sedici allievi complessivamente. Direttore della scuola è il titolare della cattedra di malattie infettive.

Alla scuola possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia. Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc. sono quelle riferite negli articoli dello statuto dell'università degli studi di Siena.

Art. 112. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Epidemiologia generale delle malattie infettive;

2) Nozioni generali di batteriologia, di virologia, di parassitologia, di immunologia;

3) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica applicata alle malattie infettive (1° anno).

2° *Anno*:

1) Patologia e clinica delle malattie infettive (1° anno);

2) Semeiotica e diagnostica delle malattie infettive;

3) Anatomia patologica delle malattie infettive;

4) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica (2° anno).

3° *Anno*:

1) Patologia e clinica delle malattie infettive (2° anno);

2) Malattie infettive dei Paesi caldi;

3) Farmacologia e terapia generale delle malattie infettive;

4) Legislazione sanitaria e malattie infettive.

Un regolamento interno regola i doveri degli specializzandi e l'orario delle lezioni ed esercitazioni nonchè la frequenza nei reparti di degenza e nei laboratori.

Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere i seguenti esami:

1° anno: un esame sulle discipline numeri 1) e 2);

2° anno: un esame sulle discipline numeri 2), 3) e 4);

3° anno: un esame sulle discipline numeri 1), 2), 3) e 4).

Esame di diploma.

Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in malattie infettive.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 12. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. **905**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: gli articoli da 619 a 624 relativi al « Corso di perfezionamento in reumatologia » che assume la denominazione di « Scuola di specializzazione in reumatologia », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in reumatologia

Art. 619. — La scuola di specializzazione in reumatologia ha sede presso l'istituto di reumatologia dell'Università degli studi di Roma.

Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in reumatologia ha la durata di 3 anni accademici.

Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. Per l'ammissione è previsto un concorso per titoli ed esami.

Art. 620. — Il consiglio della scuola può concedere l'abbreviamento del corso a coloro che siano in possesso dei seguenti titoli:

1) servizio di assistente ordinario o incaricato universitario o ospedaliero in reparto di reumatologia;

2) titoli scientifici o professionali in campo reumatologico;

3) diploma di specializzazione o perfezionamento comprendenti la reumatologia.

Il numero complessivo degli iscritti nei 3 anni di corso non potrà essere superiore a trenta.

Art. 621. — Le materie di insegnamento ed i relativi esami sono così ripartiti:

1° *Anno*:

1) Anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare;

2) Fisiopatologia dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare;

3) Biochimica dei tessuti connettivi;

4) Microbiologia ed immunologia in relazione alle malattie reumatiche;

5) Semeiotica fisica, strumentale e di laboratorio in reumatologia (biennale).

2° *Anno*:

1) Semeiotica fisica, strumentale e di laboratorio in reumatologia (biennale);

2) Anatomia ed istologia patologica delle malattie reumatiche;

3) Farmacologia in relazione alle malattie reumatiche;

4) Diagnostica radiologica;

5) Patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche (biennale);

6) Terapia fisica, termale e riabilitativa in reumatologia (biennale).

3° *Anno*:

1) Patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche (biennale);

2) Terapia fisica, termale e riabilitativa in reumatologia (biennale);

3) Clinica e terapia ortopedica applicata alla reumatologia;

4) Aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie reumatiche.

Art. 622. — Per conseguire il diploma di specialista dovrà essere presentata e discussa una tesi scritta su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola.

Art. 623. — E' obbligatoria la frequenza alle lezioni, esercitazioni ed un internato annuale di almeno 6 mesi.

Art. 624. — Le norme per l'iscrizione, gli esami, le tasse ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione dell'Università degli studi di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 11. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. **906**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 138, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola in « Clinica delle malattie nervose e mentali » è soppressa e sostituita con l'istituzione delle scuole di specializzazione in « Psichiatria » e in « Neurologia ».

Gli articoli 184, 185, 186, 187 relativi alla « Scuola di specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 184. — La scuola di specializzazione in psichiatria ha la durata di quattro anni.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia e istologia del sistema nervoso;
Fisiologia del s.n.;
Biochimica del s.n.;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia (1°);
Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*: (internato in neurologia):

Anatomia e istologia patologica del s.n.;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica;
Neuro-radiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa;
Elettroencefalografia.

3° *Anno*:

Patologia speciale psichiatrica;
Psicopatologia (2°);
Clinica psichiatrica (1°);

Psicologia clinica e psicodiagnostica;
Psico-farmacologia;
Psichiatria in rapporto con la patologia internistica;
Esami di laboratorio.

4° *Anno*:

Clinica psichiatrica (2°);
Terapia psichiatrica generale;
Psicoterapia;
Neuropsichiatria infantile;
Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).

Art. 185. — Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico per il 1°, 3° e 4° anno in clinica psichiatrica, sede della scuola.

Tale internato potrà essere ridotto a non meno di 4 mesi all'anno per i medici che prestino servizio regolare in ospedale psichiatrico.

L'internato è obbligatorio per il 2° anno in neurologia (sede della scuola) per l'intero anno scolastico salvo per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico per i quali potrà essere ridotto a non meno di mesi 6, e per i medici che prestino regolare servizio in un reparto neurologicc per i quali potrà essere ridotto a non meno di mesi 4.

Esami obbligatori per il passaggio all'anno successivo.

Ammissione per titoli ed esame.

Per gli specialisti in neurologia, neuropsichiatria infantile potrà esservi abbuono di due anni.

Un anno di abbuono per gli specialisti in altre materie affini (psicologia, medicina generale, neurochirurgia).

Tali abbuoni possono essere concessi solo dopo aver superato l'esame di ammissione.

Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi a giudizio del direttore della scuola.

Alla scuola di specializzazione in psichiatria possono essere ammessi venti iscritti per i quattro anni di corso.

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 186. — La scuola di specializzazione in neurologia ha la durata di quattro anni.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia e istologia del sistema nervoso;
Fisiologia del s.n.;
Biochimica del s.n.;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia;
Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*:

Anatomia e istologia patologica del s.n.;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale diagnostica neurologica (1°);
Neuroradiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa.

3° *Anno*:

Patologia speciale e diagnostica neurologica (2°);
Clinica neurologica (1°);
Elettroencefalografia;
Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;
Neuro-oftalmologia;
Neuro-otologia;
Esami di laboratorio.

4° *Anno*:

Clinica neurologica e terapia (2°);
Neurochirurgia;
Teoria e clinica della riabilitazione;
Neuro-traumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale;
Neurologia in rapporto alla patologia internistica.

Art. 187. — Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico nel secondo, terzo e quarto anno in clinica neurologica sede della scuola. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi quattro per anno per i medici che prestino regolare servizio in reparto neurologico.

Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico in psichiatria nel 1° anno.

Tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi 6 per i medici che prestino servizio in reparto neurologico e a non meno di mesi 4 per coloro che prestino servizio in ospedale psichiatrico.

Esami obbligatori per il passaggio all'anno successivo.

Ammissione per titoli ed esame. Un abbuono di anni due può essere concesso agli specialisti in psichiatria, neuropsichiatria infantile e neurochirurgia.

Un anno di abbuono per gli specialisti in altre materie affini, (medicina interna, otorinolaringoiatria, oculistica, radiologia).

Gli abbuoni possono essere concessi solo superando un esame di ammissione.

Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi a giudizio del direttore della scuola.

Alla scuola di specializzazione in neurologia possono essere ammessi venti iscritti per i quattro anni di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 13. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1971.

Istituzione della soprintendenza alle gallerie della Basilicata, con sede in Matera, e modifica delle denominazioni delle soprintendenze alle antichità di Torino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Considerata la necessità di dare una migliore organizzazione alla tutela del patrimonio artistico della Basilicata, regione ancora compresa nella giurisdizione della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari, per quanto concerne le opere di arte mobili;

Considerato che la Basilicata copre un'estensione di circa diecimila chilometri quadrati che, uniti ai ventimila circa chilometri quadrati della Puglia, formano un territorio che è il più vasto attualmente affidato ad una soprintendenza;

Tenuto presente che per quanto riguarda la tutela monumentale e archeologica della Basilicata provvedono già adeguatamente due apposite soprintendenze con sede in Potenza;

Considerato che, per quanto concerne le opere d'arte mobili della stessa regione, si ritiene più idonea la sede di Matera, ove esiste già un Museo nazionale e una serie importante di decorazioni pittoriche delle chiese rupestri del materano;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 823;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, art. 13;

Considerato che a completamento del numero delle soprintendenze alle gallerie previsto dalla citata legge n. 1264, manca ancora da istituire una soprintendenza;

Considerata, altresì, l'opportunità che vengano modificate le denominazioni delle attuali soprintendenze alle antichità di Torino I e Torino II (egittologia) allo scopo di evitare il ripetersi di continui scambi di indirizzi, causato dalla identità delle denominazioni degli uffici stessi;

Visto il prescritto parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti a sezioni I, II, III e IV riunite, espresso nella seduta del 3 marzo 1971 a favore dell'istituzione in Matera di una soprintendenza alle gallerie per la Basilicata;

Visto il prescritto parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti a sezioni I, II, III e IV riunite nella seduta del 22 dicembre 1970 a favore del cambio delle denominazioni delle soprintendenze alle antichità di Torino, attualmente denominate « Torino I » e « Torino II », rispettivamente in « Soprintendenza alle antichità del Piemonte » e « Soprintendenza per le antichità egizie »;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita la « Soprintendenza alle gallerie della Basilicata », con sede in Matera e con circoscrizione territoriale estesa a tutta la regione, a decorrere dal 1° luglio 1971.

Art. 2.

In conseguenza dell'istituzione della soprintendenza di cui all'art. 1, la tutela delle opere d'arte mobili della Basilicata viene sottratta alla competenza della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari ed attribuita alla competenza della nuova soprintendenza alle gallerie della Basilicata. Pertanto la competenza dell'attuale soprintendenza mista ai monumenti e gallerie di Bari viene circoscritta nei limiti territoriali della regione pugliese.

Art. 3.

La competenza della nuova soprintendenza alle gallerie della Basilicata è quella stabilita dagli articoli 2 e 3 della legge 22 maggio 1939, n. 823.

Art. 4.

Alle spese per il funzionamento della nuova soprintendenza si provvederà con i normali fondi di bilancio; al personale necessario, con gli organici dell'amministrazione statale delle antichità e belle arti.

Art. 5.

Le soprintendenze alle antichità di Torino, attualmente denominate rispettivamente « Torino I » con competenza territoriale nelle province di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli, e « Torino II » egittologia, cambiano le rispettive denominazioni in:

a) « Soprintendenza alle antichità del Piemonte »;

b) « Soprintendenza per le antichità egizie »,

mantenendo le stesse competenze di cui alla legge 22 maggio 1939, n. 823.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 marzo 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1971
Registro n. 58 Pubblica istruzione, foglio n. 311

(9935)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del comprensorio dell'altopiano delle Rocche nel comune di Rocca di Mezzo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 15 novembre 1968 e 10 ottobre 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il comprensorio dell'altopiano delle Rocche ricadente nell'ambito del comune di Rocca di Mezzo;

Considerato che i verbali della suddetta commissione sono stati pubblicati nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Rocca di Mezzo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la stupenda bellezza dell'insieme dei quadri naturali che si possono godere dalle strade statali, provinciali e comunali, delle ondulate praterie dell'altopiano che hanno come sfondo le pittoresche vette del Sirente e per le altrettante meravigliose inquadrature di boschi e dirupi montagnosi sul versante del Fucino;

Decreta:

La zona del comprensorio dell'altopiano delle Rocche sita nel territorio del comune di Rocca di Mezzo (L'Aquila) ha notevole interesse pubblico ai sensi della

legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dal km. 24 + 500 circa della strada statale Vestina-Sarentina (n. 5-*bis*) che da Rocca di Mezzo porta in direzione di Ovindoli, punto caratterizzato dall'innesto di una nuova strada asfaltata per Secinaro, si percorre la suddetta strada n. 5-*bis* lungo l'asse della medesima in direzione di Ovindoli fino ad incontrare al km. 32 + 700 il confine a sud del comune di Rocca di Mezzo; si lascia indi la statale n. 5-*bis* seguendo in senso anti-orario il confine comunale di Rocca di Mezzo fino ad incontrare il confine comunale tra Celano e Rocca di Mezzo in località Monte Lungo; si segue detta linea di confine, sempre girando in senso anti-orario passando il colle di Mandra Murata, i balzi dell'Anatella e la valle dell'Anatella, fino ad incontrare nella zona Piana del Sirente una strada carrareccia che, attraverso la valle di Fundoli, porta a Rocca di Mezzo. Seguendo detta strada si arriva a ricongiungersi al punto di immissione nella strada statale n. 5, che era stato il punto di partenza della descrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di Rocca di Mezzo provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 17 settembre 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di L'Aquila

Oggi, quindici novembre 1968, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo e del Molise, Castello Cinquecentesco - L'Aquila, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di L'Aquila per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Esame dell'opportunità di iscrivere il comprensorio dell'altopiano delle Rocche all'albo delle bellezze naturali, come bellezza d'insieme, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

Pertanto si propone di vincolare la zona del Sirente e si formula la proposta descrivendo la zona compresa dalle seguenti delimitazioni.

A partire dal km. 27,500 circa della strada statale Vestina-Sarentina (n. 5-*bis*) lungo l'asse stradale della medesima fino al km. 43,400 circa, cioè dove detta strada incontra il confine comunale di Ovindoli indi seguendo quest'ultimo e girando in senso antiorario si passa il fosso di Curti la Serra dei Curti la Forchetta delle Cese, il m. della Revecena, il monte Lungo, colle di Mandra Murata, fino ad intersecare nella zona Prati del Sirente una strada carrareccia che, attraverso la valle di Fundoli, porta a Rocca di Mezzo.

Si segue detta carrareccia fino a rimettersi al km. 27,500 circa nella strada statale n. 5 citata all'inizio della descrizione.

La proposta viene messa ai voti.

La proposta è approvata all'unanimità e la planimetria riportante i limiti del vincolo, come sopra descritto ed approvato, debitamente vistata, viene depositata agli atti della commissione.

Il rappresentante di Rovere, sig. Nusca Giambattista e il rappresentante del comune di Rocca di Mezzo, dott. Petrella Arnaldo lasciano la seduta alle ore 11,30.

(*Omissis*).

Alle ore 12,45 il presidente dichiara sciolta la seduta.

(*Omissis*).

Oggi, dieci ottobre 1969, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo e Molise, Castello Cinquecentesco in L'Aquila, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di L'Aquila per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) Revisione del vincolo sull'altopiano delle Rocche per un vizio di forma, in quanto nella seduta precedente era assente il sindaco di Rocca di Mezzo e si era fatto rappresentare da un assessore comunale.

(*Omissis*).

2) Si passa quindi al secondo argomento posto all'ordine del giorno riguardante il riesame del vincolo dell'altopiano delle Rocche.

Non si discute più sulla zona da delimitare, bensì sulla necessità, a norma di legge, della presenza del sindaco o dello assessore comunale anziano che eventualmente lo può sostituire, in riunioni di tale commissione.

Il sindaco accetta pienamente l'operato del verbale n. 13 precedente ed è d'accordo sulla proposta fatta.

Alle ore 13 il presidente dichiara sciolta la seduta.

(*Omissis*).

(9886)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del comprensorio dell'altopiano delle Rocche nel comune di Ovindoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 15 novembre 1968 e 10 ottobre 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il comprensorio dell'altopiano delle Rocche ricadente nel comune di Ovindoli;

Considerato che i verbali della suddetta commissione sono stati pubblicati nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Ovindoli;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la stupenda bellezza dell'insieme

dei quadri naturali che si possono godere dalle strade statali, provinciali e comunali, delle ondulate praterie dell'altopiano che hanno come sfondo le pittoresche vette della catena del Sirente e per le altrettante meravigliose inquadrature di boschi e dirupi montagnosi sul servante del Fucino;

Decreta:

La zona del comprensorio dell'altopiano delle Rocche, sita nel territorio del comune di Ovindoli (L'Aquila) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dal km. 32 + 700 della strada statale Vestina-Sarentina (n. 5-*bis*) in località « Il Campo » si va in direzione di Ovindoli-Celano percorrendo la statale n. 5-*bis* lungo l'asse stradale passando il centro abitato di Ovindoli, la frazione di S. Potito e oltre fino al km. 43 + 400 circa, cioè dove detta statale incontra il confine comunale di Ovindoli con Celano; indi si lascia la strada statale 5-*bis* seguendo detto confine comunale, girando in senso anti-orario, si passa il fosso di Curti, la valle dei Curti, la Serra dei Curti, la Forchetta delle Cese, il M. della Revecerva, il vallone di Puzzilli, la costa del Monte, fino ad incontrare sul lato sinistro il confine comunale tra il comune di Ovindoli e il comune di Rocca di Mezzo e girando sempre in senso anti-orario seguendo detta nuova linea si passa la località « Castelluccio » e il « Campo » fino a reinserirsi nella strada statale Vestina-Sarentina al km. 32 + 700, che era stato il punto di partenza della descrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di Ovindoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 17 settembre 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di L'Aquila

Oggi, quindici novembre 1968, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo e del Molise, Castello Cinquecentesco - L'Aquila, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di L'Aquila per discutere il seguente ordine del giorno

1) Esame dell'opportunità di iscrivere il comprensorio dell'altopiano delle Rocche all'albo delle bellezze naturali, come bellezza d'insieme, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

Pertanto si propone di vincolare la zona del Sirente e si formula la proposta descrivendo la zona compresa dalle seguenti delimitazioni.

A partire dal km. 27,500 circa della strada statale Vestina-Sarentina (n. 5-*bis*) lungo l'asse stradale della medesima fino al km. 43,400 circa, cioè dove detta strada incontra il confine comunale di Ovindoli, indi seguendo quest'ultimo e girando in senso antiorario si passa il fosso di Curti, la Serra dei Curti, la Forchetta delle Cese, il M. della Revecena, il monte Lungo, colle di Mandra Murata, fino ad intersecare nella zona Prati del Sirente una strada carrareccia che, attraverso la V di Fundoli, porta a Rocca di Mezzo.

Si segue detta carrareccia fino a rimettersi al km. 27,500 circa nella strada statale n. 5 citata all'inizio della descrizione.

La proposta viene messa ai voti.

La proposta è approvata all'unanimità e la planimetria riportante i limiti del vincolo, come sopra descritto ed approvato, debitamente vistata, viene depositata agli atti della commissione.

Il rappresentante di Rovere, sig. Nusca Giambattista e il rappresentante del comune di Rocca di Mezzo, dott. Petrella Arnaldo lasciano la seduta alle ore 11,30.

(*Omissis*).

Alle ore 12,45 il presidente dichiara sciolta la seduta.

(*Omissis*).

Oggi, dieci ottobre 1969, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo e Molise, Castello Cinquecentesco in L'Aquila, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di L'Aquila per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) Revisione del vincolo sull'altopiano delle Rocche per un vizio di forma, in quanto nella seduta precedente era assente il sindaco di Rocca di Mezzo e si era fatto rappresentare da un assessore comunale.

(*Omissis*).

2) Si passa quindi al secondo argomento posto all'ordine del giorno riguardante il riesame del vincolo dell'altopiano delle Rocche.

Non si discute più sulla zona da delimitare, bensì sulla necessità, a norma di legge, della presenza del sindaco o dell'assessore comunale anziano che eventualmente lo può sostituire, in riunioni di tale commissione.

Il sindaco accetta pienamente l'operato del verbale n. 13 precedente ed è d'accordo sulla proposta fatta.

Alle ore 13 il presidente dichiara sciolta la seduta.

(*Omissis*).

(9887)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1971.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1971.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 1970 con il quale sono stati approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1971;

Ritenuta la necessità di costituire un apposito capitolo di competenza nello stato di previsione dell'entrata del corrente esercizio 1971, al fine di prelevare dal « Fondo di riserva » l'importo di L. 60.000.000 neces-

sario per la costruzione di un secondo corpo di fabbricato per la casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola (Forlì);

Considerata l'opportunità di apportare variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1971;

Sentito il comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale;

Decreta:

Sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale, per l'esercizio 1971, e l'istituzione del capitolo 501 per l'entrata in conto capitale (Categoria X) - prelevamento dal fondo di riserva.

Entrata:

Cap. 501. — Prelevamento del fondo di riserva per provvedere ad interventi ai sensi dell'art. 4 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, modificato con la legge 3 marzo 1932, n. 269 L. 60.000.000

Spesa:

Cap. 501. — Costruzione di una casa di soggiorno per lavoratori portuali e spese di arredamento e di primo impianto per la sua funzionalità, (art. 4 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269) L. 60.000.000

Roma, addì 28 settembre 1971

Il Ministro per la marina mercantile
ATTAGUILE

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

(9969)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1971.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Valmozzola, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Pieve di Gusaliggio, frazione del comune di Valmozzola, e messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Valmozzola, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Pieve di Gusaliggio, frazione del comune di Valmozzola (Parma), ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 35 del menzionato testo unico e 67, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di che al titolo VII, capo III, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni d'urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Valmozzola, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Pieve di Gusaliggio, frazione del comune di Valmozzola (Parma), e la stessa è posta in liquidazione in applicazione del combinato disposto degli articoli 35 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(10103)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1971.

Sostituzione di un membro della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola dell'Emilia-Romagna;

Vista la nota n. 83093 dell'11 ottobre 1971 dell'Unione italiana salariati braccianti agricoli con cui si chiede la sostituzione del sig. Grande Mario, membro effettivo in seno a detto organo collegiale, perchè dimissionario, con il geom. Grande Francesco;

Decreta:

Il geom. Grande Francesco è nominato membro della commissione regionale per la manodopera agricola della Emilia-Romagna quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Grande Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9915)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1971.
Sostituzione di un membro della commissione regionale per la manodopera agricola del Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971 con cui è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Veneto;

Vista la nota n. 16637 dell'8 ottobre 1971 della Confederazione generale dell'agricoltura italiana con cui si chiede la sostituzione, perchè dimissionario, del dottor Rossi Rodolfo membro supplente rappresentante dei datori di lavoro in seno al suddetto organo collegiale, con il dott. Osti Giovanni;

Decreta:

Il dott. Osti Giovanni è nominato membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola del Veneto, quale rappresentante dei datori di lavoro, in sostituzione del dott. Rossi Rodolfo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9912)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1971.
Sostituzione di un membro della commissione regionale per la manodopera agricola della Campania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Campania;

Vista la nota n. 816 del 5 ottobre 1971 della C.G.I.L.-Federbraccianti, con cui si chiede la sostituzione del sig. Rinaldi Michele, membro effettivo in seno a detto organo collegiale, perchè dimissionario, con il sig. Pescione Pasquale;

Decreta:

Il sig. Pescione Pasquale è nominato membro della commissione regionale per la manodopera agricola della Campania, quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Rinaldi Michele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9913)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1971.
Nomina dei rappresentanti del consiglio regionale in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola dell'Abruzzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971 con cui è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola dell'Abruzzo, con esclusione del rappresentante effettivo e supplente del consiglio regionale perchè non designati;

Vista la nota n. 1600 del 2 ottobre 1971 con cui il consiglio regionale dell'Abruzzo ha designato i signori Spadaccini Felice e Pace Nino rappresentante effettivo e supplente in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola;

Decreta:

I signori Spadaccini Felice e Pace Nino sono nominati, rispettivamente, rappresentante effettivo e supplente in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola dell'Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9911)

DECRETO PREFETTIZIO 21 ottobre 1971.
Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Brescia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visto il proprio decreto n. 1512 Gab. del 16 marzo 1970 e successive modificazioni, con cui è stato costituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1970-1973;

Ritenuto di dover far luogo alla nomina di altro esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera, in sostituzione dell'ing. Antonio Lechi deceduto;

Sentito il medico provinciale di Brescia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

A parziale integrazione del decreto n. 1512 Gab., in data 16 marzo 1970, e successive modificazioni, il dottor ing. Fasser Fausto è nominato componente del consiglio provinciale di sanità in sostituzione dell'ing. Antonio Lechi, deceduto.

Brescia, addì 21 ottobre 1971

Il prefetto: BLANDALEONE

(9874)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Approvazione del piano di zona del comune di Figline Valdarno

Con decreto provveditoriale n. 28724, in data 27 ottobre 1971, è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Figline Valdarno (Firenze) ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9917)

Variante al piano regolatore di Pistoia

Con decreto provveditoriale n. 36801, del 26 ottobre 1971, è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione di giunta n. 1295 del 3 giugno 1970, ratificata con deliberazione consiliare n. 373 del 14 settembre 1970, con la quale il comune di Pistoia ha adottato la variante al proprio piano regolatore generale predisposta per la realizzazione dell'edificio da adibirsi a sede dell'istituto tecnico per geometri di Pistoia ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, l'area di mq. 16.900 circa, distinta al nuovo catasto terreni del comune di Pistoia al foglio n. 203, di proprietà delle seguenti ditte:

particelle 213, 217, 238, 208: ditta Lazzi Jacopo e Ferruccio;

particelle 584, 203, 207: ditta Finocchi Fedora e Tosca con usufrutto in parte di Bonacchi Giulia ved. Finocchi;

particella 526: ditta Porciani Alberto;

particella 236 (porzione): ditta Innocenti Giuseppe ed Ugo;

prescelta dall'amministrazione provinciale di Pistoia.

Copia del suddetto decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata agli uffici comunali, a libera visione del pubblico, ai termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(9918)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 luglio 1971, n. 3511, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1971, registro n. 17, foglio n. 298, sono stati dichiarati inammissibili, in conformità al parere del Consiglio di Stato, i ricorsi straordinari proposti dai signori Attilio Salis e Vittorio Pilia, avverso:

1) il decreto 20 maggio 1968, n. 6778 del provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, con il quale sono stati approvati i progetti generale e di primo stralcio dei lavori di sistemazione di piazza Belvedere, lavori dichiarati di pubblica utilità ed urgenti e indifferibili; nonchè avverso:

2) il decreto 6 novembre 1968, n. 4/2942/2/98/22 del prefetto di Nuoro, con il quale veniva autorizzato il comune di Ulissai a procedere all'occupazione d'urgenza di immobili di proprietà di essi ricorrenti in dipendenza dell'esecuzione dei lavori anzidetti.

(9919)

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 189/1, dell'8 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1971, al registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 208, è stato accolto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto il 3 maggio 1969 dall'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari avverso la deliberazione 25 novembre 1968, n. 5159, della commissione regionale istituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale la predetta commissione aveva ridotto il prezzo di cessione dello scantinato, di proprietà dell'istituto predetto, sito in Cagliari alla via Lombardia n. 10, assegnato al sig. Giovanni Mura.

(9921)

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 554/2 dell'8 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1971, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 207, sono stati dichiarati inammissibili, su conforme parere del Consiglio di Stato, i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica proposti in data 9 maggio e 20 novembre 1967 dal sig. Giuseppe Ragusa, acquirente dell'alloggio popolare già di spettanza dell'I.N.C.I.S., sito in Roma alla via Volsinio, n. 28, avverso le deliberazioni 1° febbraio, 18 marzo, 11 dicembre 1966, nonchè 26 gennaio e 26 aprile 1967, dell'assemblea dei cessionari degli alloggi e dei negozi facenti parte dell'edificio sito in Roma alla predetta via Volsinio n. 28.

(9920)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di glottologia (convenzionata) presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Trieste.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Trieste, è vacante la cattedra di glottologia (convenzionata), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10081)

Vacanza della cattedra di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di diritto costituzionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10082)

Vacanza della cattedra di agronomia generale e coltivazioni erbacee presso la facoltà di agraria dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Catania, è vacante la cattedra di agronomia generale e coltivazioni erbacee, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10083)

Vacanza della cattedra di farmacologia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano, è vacante la cattedra di farmacologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10084)

Vacanza della cattedra di filologia slava presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di filologia slava, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10085)

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Gaetano Pieraccini » di Firenze ad accettare una donazione.

Con decreto n. 4358 del 9 giugno 1971, il prefetto della provincia di Firenze ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « Gaetano Pieraccini » di Firenze ad accettare la donazione della somma di L. 1.940.000 in titoli, per l'istituzione di un premio di studio da intitolare alla professoressa « Fabiana Porta nata Fabiani ».

(9875)

Smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Carmelo Di Pietro, nato a Messina (Vill. SS. Annunziata) il 16 novembre 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Messina in data 26 gennaio 1957.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(9898)

Il dott. Nicolò Garipoli, nato a Taormina (Messina) il 15 febbraio 1926, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Messina in data 9 marzo 1956.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(9899)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di laurea

Il dott. Antonio Casa, nato a Roma il 20 aprile 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in chimica rilasciato dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9937)

La dott.ssa Amalia Tua, nata a Torino il 19 luglio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in materie letterarie rilasciato dall'Università di Torino.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9938)

Il dott. Salvatore Scarascia, nato a Tricase (Lecce) il 28 ottobre 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in ingegneria industriale (sottosezione elettronica) rilasciato dal Politecnico di Milano.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo al Politecnico predetto.

(9939)

Il dott. Virgilio Cozzani, nato a Pisa il 13 agosto 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia rilasciato dall'Università di Siena.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9940)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Sergio Gazzaniga, nato a Carpeneto (Alessandria) il 14 novembre 1926, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Genova in data 23 settembre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(9894)

Il dott. Pier Franco Pavetto, nato a Vestignè (Torino) il 22 giugno 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Torino in data 27 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(9895)

L'ing. Giorgio Pergolo, nato a Genova il 17 febbraio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Genova in data 16 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(9896)

La dott.ssa Margherita Mascarello, nata a Novi Ligure il 9 ottobre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dall'Università di Torino in data 27 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(9897)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1971, registro n. 48, foglio n. 99, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Carlini Carlo avverso l'esclusione dal concorso a due cattedre di topografia e costruzioni negli istituti tecnici industriali per minatori (tabella *E* XIV), indetto con decreto ministeriale 15 maggio 1966.

(9900)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1971, registro n. 55, foglio n. 277, viene respinto il ricorso straordinario prodotto dall'insegnante di ruolo di educazione fisica Gobbi Giuseppe, avverso il decreto del Ministro per la pubblica istruzione, del 16 aprile 1968, che dichiarava decaduto l'insegnante stesso dal diritto all'assunzione in ruolo, previsto dall'art. 15 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

(9902)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1971, registro n. 48, foglio n. 100, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Virduzzo Antonino avverso gli atti del concorso alla cattedra di ornato disegnato nel liceo artistico di Milano, indetto con decreto ministeriale 3 marzo 1964.

(9901)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Adattamento delle quote di base per lo zucchero della Società generale di zuccherifici S.A. e della Società Cavarzere - Produzioni industriali.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1971, a seguito del trasferimento dello zuccherificio sito in Spinetta Marengo dalla Società generale di zuccherifici S.A., con sede in Bruxelles, alla Società Cavarzere - Produzioni industriali, con sede in Cavarzere (Venezia), le quote di base per lo zucchero delle predette due società, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 1970 successivamente modificato con i decreti ministeriali 21 dicembre 1970 e 28 giugno 1971, sono determinate come segue:

Società Cavarzere - Produzioni industriali - Cavarzere (Venezia) q.li 887.684

Società generale di zuccherifici S.A. - Bruxelles » 711.442

(9923)

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica Alli Capannello, con sede in Catanzaro

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 6012 in data 23 ottobre 1971, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica Alli Capannello, con sede in Catanzaro, deliberato dal consiglio dei delegati in data 21 dicembre 1970.

(9869)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Milazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1971, il comune di Milazzo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 169.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10093)

Autorizzazione al comune di Niscemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1971, il comune di Niscemi (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 165.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10094)

Autorizzazione al comune di Acerra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1971, il comune di Acerra (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10090)

Autorizzazione al comune di Acri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1971, il comune di Acri (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10091)

Autorizzazione al comune di Montevarchi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1971, il comune di Montevarchi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 109.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10092)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona di Gattinara ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.89/6/602 in data 15 ottobre 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona di Gattinara (Vercelli) è autorizzata ad istituire una scuola per infermier ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(9891)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona di Leno ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.15/10 in data 15 ottobre 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona di Leno (Brescia) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(9892)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Vimercate ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.69/32/375 in data 15 ottobre 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Vimercate (Milano) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(9893)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 4 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1971, registro n. 10, foglio n. 185, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. D'Antonio Antonio avverso il provvedimento con il quale la stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti di Napoli, ha respinto la domanda del D'Antonio intesa ad ottenere la corresponsione di alcuni emolumenti a titolo di tredicesima mensilità e di indennità di liquidazione.

(9922)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi - in lire per quintale netto - applicabili, in aggiunta al dazio, all'importazione dei prodotti indicati all'art. 1, lettera a) del Regolamento comunitario n. 805/68, del 27 giugno 1968, (settore carni bovine) provenienti dai Paesi terzi, per il periodo dal 1° luglio 1971 al 29 agosto 1971

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 1-7-71 al 4-7-71	dal 5-7-71 al 11-7-71	dal 12-7-71 al 18-7-71	dal 19-7-71 al 25-7-71	dal 26-7-71 al 1-8-71	dal 2-8-71 al 8-8-71	dal 9-8-71 al 14-8-71	15-8-71	dal 16-8-71 al 22-8-71	dal 23-8-71 al 29-8-71
01 02-A-II		Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:										
		altri:										
	14	a. vitelli e vitelle	1.384	3.251	7.467	8.434	7.468	6.984	7.468	7.468	5.964	3.976
		b. non nominati:										
	17	1. vacche destinate alla macellazione immediata la cui carne è destinata alla trasformazione	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	1.330	1.330	1.330
		2. altri:										
	18	aa. non aventi ancora alcun dente da adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg. e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine	3.084	3.084	3.084	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325
	22-24 27-31	bb. non nominati	4.626	4.626	4.626	4.987	4.987	4.987	4.987	4.987	4.987	4.987
02.01-A-II-a)		Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate:										
		1. fresche o refrigerate:										
		aa. di vitello, presentate in:										
	005	alfa. carcasse o mezzene	2.159	5.071	11.649	13.157	11.649	10.894	11.649	11.649	9.304	6.202
	006	beta busti e quarti anteriori	2.159	5.071	11.649	13.157	11.649	10.894	11.649	11.649	9.304	6.202
	009	gamma. selle e quarti posteriori	2.657	6.241	14.337	16.193	14.338	13.409	14.338	14.338	11.451	7.633
		bb. di bovini adulti, presentati in:										
		alfa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati:										
	011	a'. carcasse aventi un peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene e quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg										

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 1°-7-71 al 4-7-71	dal 5-7-71 al 11-7-71	dal 12-7-71 al 18-7-71	dal 19-7-71 al 25-7-71	dal 26-7-71 al 1°-8-71	dal 2-8-71 al 8-8-71	dal 9-8-71 al 14-8-71	15-8-71	dal 16-8-71 al 22-8-71	dal 23-8-71 al 29-8-71
02.01.-A-II-a) (segue)		è inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro .	5.861	5.861	5.861	6.318	6.318	6.318	6.318	6.318	6.318	6.318
	013	b'. altri	8.790	8.790	8.790	9.475	9.475	9.475	9.475	9.475	9.475	9.475
		beta. quarti anteriori:										
	014	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro	5.861	5.861	5.861	6.318	6.318	6.318	6.318	6.318	6.318	6.318
	017	b'. altri	8.790	8.790	8.790	9.475	9.475	9.475	9.475	9.475	9.475	9.475
		gamma. quarti posteriori:										
	018	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg - o aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » - che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro . .	7.033	7.033	7.033	7.581	7.581	7.581	7.581	7.581	7.581	7.581
	021	b'. altri	10.548	10.548	10.548	11.370	11.370	11.370	11.370	11.370	11.370	11.370

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi: dal 1°-7-71 al 4-7-71	dal 5-7-71 al 11-7-71	dal 12-7-71 al 18-7-71	dal 19-7-71 al 25-7-71	dal 26-7-71 al 1°-8-71	dal 2-8-71 al 8-8-71	dal 9-8-71 al 14-8-71	15-8-71	dal 16-8-71 al 22-8-71	dal 23-8-71 al 29-8-71
02 01-A-II-a) (segue)		cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:										
	023	alfa. pezzi non disossati	13.185	13.185	21.282	24.036	21.283	19.904	21.283	21.283	16.997	14.213
	028	beta. pezzi disossati	15.082	15.082	24.344	27.494	24.344	22.767	24.344	24.344	19.442	16.258
		2. congelate:										
	032	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	6.225	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	035	bb. quarti anteriori	6.225	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	039	cc. quarti posteriori	7.781	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187
		dd. altri pezzi:										
	043	alfa. non disossati	9.338	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025
		beta. disossati:										
	047	a'. quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati, presentati in due blocchi di congelazione, contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	7.781	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187
	050	b'. altri	10.707	12.642	12.642	12.642	12.642	12.642	12.642	12.642	12.642	12.642
02.06-C-I-a)		Carni commestibili, della specie bovina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:										
	81	1. non disossate	13.185	13.185	13.185	14.213	14.213	14.213	14.213	14.213	14.213	14.213
	84	2. disossate	15.082	15.082	15.082	16.258	16.258	16.258	16.258	16.258	16.258	16.258

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° maggio 1971 al 31 luglio 1971 alla importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 121/67 (settore carni suine)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo (in lire italiane per 100 kg) — Prelievo	Supplemento prelievo dal 1°-5-1971 al 30-6-1971	Supplemento prelievo dal 1°-7-1971 al 31-7-1971
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, altri:			
	04	a. scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	6.710	6.250 (*d*)	3.125 (*d*)
	07	b. non nominati	7.390	zero	zero
02.01-A-III-a		Carni commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:			
	057 061	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	10.261	5.000 (*e*)	3.750 (*e*)
	064 067	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	15.904	7.750 (*f*)	5.815 (*f*)
	071 074	3. spalle, anche in parti, non disossate	12.518	6.125 (*f*)	4.575 (*f*)
	077 081	4. lombate, anche in parti, non disossate	16.622	8.125 (*f*)	6.075 (*f*)
	084 087	5. pancette (ventresche), anche in parti	8.927	4.375	3.265 (*m*)
	091 094	6. altre	16.622	8.125	6.075
02.01-B-II-c		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:			
	121	1. teste, anche in parti; gole	3.283 (*b*)	zero	zero
	124	2. zampe; code	923 (*b*)	zero	zero
	127	3. rognoni	10.774 (*b*)	zero	zero
	131	4. fegati	12.415 (*b*)	zero	zero
	134	5. cuori; lingue; polmoni	6.156 (*b*)	zero	zero
	137	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	9.029 (*b*)	zero	zero
	141	7. altre	9.029 (*b*)	zero	zero
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:			
		A. lardo:			
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	4.309	2.125	zero
	04	II. secco o affumicato	5.028	zero	zero
	07	B. grasso di maiale	2.873	zero	zero
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:			
		I. carni:			
		a. salate o in salamoia:			
	04	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	10.261	5.000	3.750
	07	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	15.904	7.750	5.815
	11	3 spalle, anche in parti, non disossate	12.518	6.125	4.575
	14	4 lombate, anche in parti, non disossate	16.622	8.125	6.075
	17	5. pancette (ventresche), anche in parti	8.927	4.375	3.265
	21	6 altre	16.622	8.125	6.075
		b secche o affumicate:			
	24	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	17.135	zero	zero
	31	2. proscuitti, anche in parti, non disossati	28.935	zero	zero
	34	3. spalle, anche in parti, non disossate	22.779	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo (in lire italiane per 100 kg) Prelievo	Supplemento prelievo dal 1°-5-1971 al 30-6-1971	Supplemento prelievo dal 1°-7-1971 al 31-7-1971
02.06-B (segue)	37	4. lombate, anche in parti, non disossate	28.627	zero	zero
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	14.878	zero	zero
	44	6. altre	28.935	zero	zero
		II. frattaglie:			
	47	a. teste, anche in parti; gole	3.283	zero	zero
	51	b. zampe; code	923	zero	zero
	54	c. rognoni	10.774	zero	zero
	57	d. fegati	12.415	zero	zero
	61	e. cuori; lingue; polmoni	6.156	zero	zero
	64	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	9.029	zero	zero
	67	g. altre	9.029	zero	zero
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi:			
	01	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (*a*)	4.104 (*b*)	zero	zero
	04	II. altri	4.104	2.000	zero
16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:			
	02	A. di fegato	19.527 (*b*)	zero	zero
		B. altri (*c*):			
	05	I. salsicce e salami, stagionati, anche se da spalmare, non cotti	32 761	zero	zero
	08	II. non nominati	22.434	zero	zero
ex 16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:			
		A. di fegato:			
	08	II. altre	19.936 (*b*)	zero	zero
		B. altre:			
		III. non nominate:			
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti, in peso:			
		1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine:			
		aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti:			
	26	alfa. prosciutti	35.784	5.000 (*g*)	6.250 (*h*)
	28	beta. altri	35.784	5.000 (*g*)	6.250 (*h*)
	31	bb. spalle, anche in parti	29.605	6.250 (*g*)	6.250 (*i*)
	34	cc. altre	20.547	zero	5.000 (*l*)
	37	2. 40 % o più e meno di 80 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine	17.201	zero	zero
	41	3. meno di 40 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine	10.718	zero	zero

(*a*) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dalla applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna n. 5 della tariffa d'uso dei dazi doganali di importazione) sul valore in dogana della merce.
(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.
(*d*) Si applica ai prodotti originari dal Regno Unito.
(*e*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia, dall'Austria, dalla Romania o dall'Ungheria.
A decorrere dal 17 luglio 1971, non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Jugoslavia.
A decorrere dal 26 luglio 1971, non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Bulgaria.
(*f*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Ungheria.
A decorrere dal 17 luglio 1971, non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Jugoslavia.
A decorrere dal 26 luglio 1971, non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Bulgaria.
(*g*) Si applica ai prodotti originari dalla Danimarca o dalla Bulgaria.
(*h*) Si applica ai prodotti originari dall'Ungheria, dalla Cecoslovacchia, dalla Danimarca o dalla Bulgaria.
(*i*) Si applica ai prodotti originari dall'Ungheria, dalla Cecoslovacchia, dalla Jugoslavia, dalla Danimarca o dalla Bulgaria.
(*l*) Si applica ai prodotti originari dalla Danimarca.
(*m*) A decorrere dal 17 luglio 1971, non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Jugoslavia.

(8827)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 210

Corso dei cambi dell'11 novembre 1971 presso la sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	612,99	612,99	613,07	612,99	612,90	612,67	612,99	612,99	612,99	612,90
Dollaro canadese .	609,75	609,75	609,70	609,75	608,50	609,35	609,80	609,75	609,75	609,70
Franco svizzero .	153,40	153,40	153,38	153,40	153,30	153,45	153,375	153,40	153,40	153,40
Corona danese	84,30	84,19	84,21	84,19	84,30	84,15	84,19	84,19	84,19	84,19
Corona norvegese .	89,40	89,245	89,29	89,245	89,40	89,27	89,25	89,245	89,24	89,24
Corona svedese .	122 —	122,13	122,15	122,13	122 —	121,95	122,14	122,13	122,13	122,10
Fiorino olandese	183 —	183,39	183,35	183,39	183 —	183,45	183,4050	183,39	183,39	183,35
Franco belga .	13,15	13,1975	13,2050	13,1975	13,15	13,20	13,20	13,1975	13,19	13,20
Franco francese	110,84	110,84	110,92	110,84	110,70	110,80	110,87	110,84	110,84	110,80
Lira sterlina .	1528,05	1528,05	1528 —	1528,05	1527 —	1527,65	1528 —	1528,05	1528,05	1528 —
Marco germanico .	183,04	183,04	183,09	183,04	182,80	183,30	183,08	183,04	183,04	183 —
Scellino austriaco .	25,2730	25,2730	25,27	25,2730	25,30	25,30	25,2775	25,2730	25,27	25,27
Escudo portoghese	22,32	22,32	22,3650	22,32	22,30	22,33	22,34	22,32	22,32	22,30
Peseta spagnola	8,945	8,945	8,9475	8,945	8,92	8,95	8,9440	8,945	8,94	8,94

Media dei titoli dell'11 novembre 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	99 —
Redimibile 3,50 % 1934 .	100,05
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,475
» 5 % (Ricostruzione)	93,675
» 5 % (Riforma fondiaria) .	94,50
» 5 % (Città di Trieste) .	93,55
» 5 % (Beni esteri)	92,85
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,925
» 5,50 % » » 1968-83	92,075
» 5,50 % » » 1969-84	95,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,45
» » » 5,50 % 1977 .	99,775
» » » 5,50 % 1978 . .	99,425
» » » 5,50 % 1979 .	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,75
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,55
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,675
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,625
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,475
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	98,15

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 novembre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	612,99
Dollaro canadese	609,775
Franco svizzero .	153,387
Corona danese	84,19
Corona norvegese .	89,247
Corona svedese .	122,135
Fiorino olandese	183,397
Franco belga	13,199
Franco francese . .	110,855
Lira sterlina	1528,025
Marco germanico . .	183,06
Scellino austriaco . .	25,275
Escudo portoghese .	22,33
Peseta spagnola . .	8,944

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Valmozzola, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Pieve di Gusaliggio, frazione del comune di Valmozzola, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 25 ottobre 1971 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Valmozzola, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Pieve di Gusaliggio, frazione del comune di Valmozzola (Parma), e pone la stessa in liquidazione, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il dott. rag. Bruno Valla è nominato commissario liquidatore ed i signori Emilio Bosi, rag. Pietro Maghenzani, rag. Bruno Capitani sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Valmozzola, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Pieve di Gusaliggio, frazione del comune di Valmozzola (Parma) in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1971

Il Governatore: CARLI

(10104)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per titoli a cinque posti di ispettore nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, riservato ai funzionari di ruolo delle corrispondenti carriere direttive delle altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1971, con il quale sono stati determinati il tipo di laurea ed i requisiti professionali prescritti per l'ammissione nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile;

Considerato che sono disponibili, nel ruolo predetto, cinque posti di ispettore da conferire, totalmente, attraverso un concorso per titoli fra il personale di ruolo delle corrispondenti carriere direttive delle altre amministrazioni dello Stato poichè non trovano applicazione nè l'art. 8 nè il terzo comma dello art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 1077, non essendovi fra i dipendenti della direzione generale menzionata, personale in possesso dei requisiti prescritti nel decreto ministeriale di cui sopra, negli altri ruoli o fra gli avventizi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a cinque posti di ispettore nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva della Direzione generale della aviazione civile, tra i funzionari di ruolo delle corrispondenti carriere direttive delle altre amministrazioni dello Stato.

I candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea, seguito da un corso di specializzazione attinente al ruolo cui aspirano, quale il corso per controllore della circolazione aerea o quello per dirigente delle telecomunicazioni, indetto dal Ministero della difesa (Aeronautica) ovvero un corso similare in Italia o all'estero, purchè la frequenza e l'esito del corso siano certificati dal predetto Ministero o dall'autorità competente o dall'autorità consolare italiana all'estero.

I candidati devono avere, inoltre, esercitato lodevolmente le mansioni relative al corso di specializzazione per un periodo effettivo di almeno due anni.

Art. 2.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Direzione generale dell'aviazione civile, I servizio affari generali e personale, ufficio II personale, piazzale degli Archivi - 00100 Roma Eur, la domanda di ammissione redatta in bollo, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) il cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il domicilio;

4) il titolo di studio posseduto, la frequenza di uno dei corsi indicati nell'art. 1 e l'avvenuta effettuazione del periodo minimo di esercizio delle mansioni professionali ivi previste, lodevolmente;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti, nonchè l'amministrazione di attuale appartenenza e la qualifica nella stessa rivestita;

8) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede stabilita dalla predetta direzione generale;

9) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

10) la riserva di far pervenire, allo stesso indirizzo della domanda ed entro settanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti relativi ai titoli di cui all'art. 3.

La firma dell'aspirante sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da un cancelliere o dal capo dell'ufficio di appartenenza ovvero da un funzionario del predetto ufficio personale quando la domanda venga presentata direttamente dall'interessato all'ufficio stesso, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La data di arrivo della domanda sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su di essa.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di questa ultima al concorso, salvo l'ipotesi prevista nel comma precedente; tale criterio si applica anche per i documenti relativi ai titoli.

Art. 3.

I titoli posseduti dai candidati verranno valutati dalla commissione esaminatrice, per un punteggio massimo complessivo di 30/30, secondo le modalità di seguito indicate:

a) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di attività svolta come dirigente delle telecomunicazioni o controllore della circolazione aerea, oltre i primi due: punti 1,25/30 e fino ad un massimo di 5/30;

b) per corsi all'estero di specializzazione aeronautica e di durata non inferiore a due mesi, superati positivamente e risultanti da apposita certificazione del Ministero della difesa (Aeronautica) ovvero dell'autorità consolare italiana all'estero, esclusi quelli prescritti nell'art. 1 per l'ammissione al presente concorso e quelli per conseguire brevetti e le abilitazioni di cui appresso: da punti 0,50/30 a punti 1/30 per ciascun corso e fino ad un massimo di punti 2/30;

c) per corsi in Italia di specializzazione aeronautica e di durata non inferiore a due mesi, superati positivamente e risultanti da apposita certificazione della pubblica amministrazione, esclusi quelli prescritti nell'art. 1 già citato e quelli per conseguire i brevetti e le abilitazioni di cui appresso: da punti 0,50/30 a punti 1/30 per ciascun corso e fino ad un massimo di punti 2/30;

d) per il possesso del brevetto di pilotaggio con licenza in corso di validità: per il 3° grado da punti 2,20/30 a punti 3/30; per il 2° grado da punti 1,40/30 a punti 2,20/30; per il 1° grado da punti 0,60/30 a punti 1,40/30; per il possesso dei brevetti menzionati con licenza scaduta: per il 3° grado da punti 1,70/30 a punti 2,40/30; per il 2° grado da punti 1/30 a punti 1,70/30; per il 1° grado da punti 0,30/30 a punti 1/30; per il brevetto di pilota di aliante da punti 0,20/30 a punti 0,50/30; per l'abilitazione al traino di alianti punti 0,25/30; per il brevetto di pilota commerciale di elicottero da punti 1,50/30 a punti 2,25/30; per il brevetto di pilota privato di elicottero da punti 1/30 a punti 1,75/30 e per un totale massimo complessivo non superiore a 6/30;

e) per il voto non inferiore a 95/110 riportato nell'esame di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche od equipollenti, in economia e commercio od equipollenti, in discipline nautiche, in scienze statistiche ed attuariali, in matematica, in fisica od in matematica e fisica ovvero in ingegneria fino a punti 3/30;

f) per la media, non inferiore ai 25/30, riportata negli esami universitari relativi ad una delle lauree prima elencate, fino a punti 3/30;

g) per ogni idoneità conseguita in concorsi pubblici di ammissione, per esami o per titoli ed esami, in ruoli direttivi amministrativi o tecnici presso enti pubblici od amministrazioni statali, inclusa quella di appartenenza ovvero quale ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli per i quali è prescritta una delle lauree predette punti 1,50/30 e per un massimo complessivo di punti 3/30;

h) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio svolto senza demerito, quale funzionario direttivo amministrativo o tecnico di ruolo presso amministrazioni statali od enti pubblici ovvero come ufficiale in uno dei ruoli di cui sopra, purchè in periodi diversi da quelli prescritti nell'art. 1 o già valutati, eventualmente ai sensi delle precedenti lettere a), *b*), *c*) del presente articolo punti 1/30 e fino ad un massimo complessivo di punti 3/30;

i) per il superamento, con votazione non inferiore a 25/30, di esami universitari relativi a corsi di laurea diversi da quelli prima elencati, fino a punti 3/30.

Art. 4.

Il possesso dei titoli da valutare ai sensi dell'art. 3 dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire, entro il termine stabilito al n. 10) del precedente art. 2, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare, in bollo, rilasciata in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, con l'indicazione delle qualifiche ottenute. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale della amministrazione di appartenenza attuale;

2) certificato in bollo, rilasciato dall'università competente, con l'indicazione del voto di laurea e di quelli riportati nelle materie del corso di studi universitari;

3) certificato, in bollo, per ciascun corso di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 3;

4) dichiarazione, in bollo, rilasciata dalle amministrazioni competenti, riguardo all'idoneità conseguita in concorsi pubblici di cui alla lettera *g*) dell'art. 3;

5) dichiarazione, in bollo, rilasciata dall'ente pubblico riguardo all'attività svolta quale funzionario direttivo di ruolo amministrativo tecnico, con indicazione della durata dell'attività stessa e delle eventuali sanzioni disciplinari riportate;

6) copia, in bollo, dello stato di servizio militare per il servizio prestato da ufficiale in ruoli fra quelli menzionati nella lettera *g*) dell'art. 3, quando non coincida con quello durante il quale il candidato ha frequentato i corsi e svolto l'attività richiesta nell'art. 1 per l'ammissione al presente concorso;

7) copia dello stato matricolare, in bollo, rilasciata dalle amministrazioni statali presso le quali il candidato ha prestato, in precedenza, servizio quale funzionario direttivo amministrativo o tecnico di ruolo, in rapporto a quanto previsto nella lettera *h*) dell'art. 3, con l'indicazione delle qualifiche riportate, purchè il servizio stesso non coincida con quello durante il quale il concorrente ha frequentato i corsi e svolto l'attività professionale richiesta nell'art. 1;

8) certificato, in bollo, rilasciato dalle competenti autorità universitarie riguardo agli esami superati di cui alla lettera *i*) dell'art. 3, con l'indicazione dei punteggi negli stessi riportati.

Il candidato dovrà far pervenire, nello stesso termine stabilito per i titoli, apposita attestazione in bollo rilasciata dal Ministero della difesa (Aeronautica) o dall'autorità competente ovvero dall'autorità consolare italiana all'estero, riguardo alla frequenza ed all'esito del corso prescritto per l'ammissione, nell'art. 1 nonchè una attestazione in bollo rilasciata dalla competente autorità riguardo al servizio svolto in qualità di controllore della circolazione aerea o dirigente delle telecomunicazioni, con l'indicazione della durata del servizio stesso e del lodevole esercizio delle relative mansioni.

L'amministrazione accerta d'ufficio l'eventuale possesso dei brevetti e delle licenze nonchè dell'abilitazione previsti nella lettera *d*) dell'art. 3.

Art. 5.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma dei punteggi attribuiti nella valutazione dei titoli, ai sensi del precedente art. 3.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai concorrenti.

In caso di parità, verranno applicate le preferenze stabilite nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori e la graduatoria degli idonei oltre i vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione all'impiego nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, dei candidati classificatisi utilmente.

Le graduatorie stesse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della suddetta direzione generale e di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'amministrazione sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei all'impiego nel ruolo di cui sopra, anche in rapporto all'obbligo del volo, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567.

Gli interessati, oltre ad essere di sana costituzione, dovranno possedere i seguenti requisiti fisici speciali, ai sensi del decreto ministeriale 20 marzo 1969, pubblicato nel supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile del 31 marzo 1969:

acutezza visiva: 8/10 complessivamente con non meno di 2/10 nell'occhio peggiore; correzione ammessa con qualsiasi lente sferica o cilindrica purchè la differenza di refrazione fra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie e sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

senso cromatico: soddisfacente;

udito: voce afona percepita alla distanza di m. 8 da ciascun orecchio;

statura minima: m. 1,50.

Coloro che abbiano superato i 40 anni di età alla data della visita medica, dovranno possedere i requisiti predetti salvo per l'udito per il quale viene prescritto il requisito minimo della voce afona percepita alla distanza di m. 8 complessivamente e a non meno di m. 2 dall'orecchio peggiore.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad una visita d'appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita d'appello, gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine di giorni dieci da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

L'istanza predetta si considera prodotta in tempo utile anche se spedita per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per i mutilati e gli invalidi, si terrà conto, nella visita da effettuare con le modalità citate, delle particolari condizioni fisiche dell'aspirante.

Saranno, in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà nel disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 6.

I candidati utilmente collocati in graduatoria presenteranno, allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del relativo invito, il diploma del titolo di studio indicato nell'art. 1 del bando, in originale od in copia autenticata; quest'ultima dovrà essere in bollo.

Per il termine di cui sopra si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2 riguardo alla domanda di ammissione, a pena di esclusione dalla graduatoria dei vincitori.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori nel ruolo prima citato.

L'amministrazione può conferire agli idonei, oltre i vincitori, i posti disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine dei punteggi e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

Coloro che conseguiranno la nomina decadranno dalla stessa, in caso di mancata presentazione in servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, presso l'ufficio al quale saranno stati assegnati.

I vincitori verranno destinati a prestare servizio presso i compartimenti di traffico aereo di Milano, Roma e Bari.

Art. 8.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto ministeriale e composta da:

Un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato od equiparata, presidente;

Due docenti universitari dei corsi di laurea indicati nella lettera *e*) dell'art. 3, membri;

Due funzionari direttivi della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore ad ispettore capo, membri.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un ispettore del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della citata direzione generale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 settembre 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1971
Registro n. 6 *bilancio Trasporti, foglio n.* 257

(10010)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quaranta posti di ingegnere di 2ª classe in prova

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a quaranta posti di ingegnere di 2ª classe in prova - nella categoria direttiva - ruolo tecnico degli ingegneri.

Le sedi di destinazione sono previste presso le unità territoriali dell'ENPI nel Piemonte, Val d'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.

Dei posti messi a concorso la percentuale del 20 % è riservata al personale in servizio presso l'ente alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè — in continuità di rapporto di impiego — alla data di decorrenza della nomina in prova, che sia comunque in possesso del prescritto titolo di studio.

Ove non risultassero conferibili al personale medesimo tali posti saranno ricoperti mediante assegnazione ai candidati estranei all'istituto secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, nonchè dell'abilitazione alla professione di ingegnere.

Art. 3.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso alla data di scadenza del terminè stabilito per la presentazione delle domande, oltrechè dei titoli indicati al precedente art. 2 anche degli altri requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non superiore ai 32 anni salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al successivo art. 4.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestano alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, la qualifica di impiegato di ruolo dell'ENPI, dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni.

Per il personale dell'ENPI assunto a norma dell'art. 13 della delibera del consiglio di amministrazione 15 marzo 1965 il requisito del limite di età deve essere posseduto all'atto della assunzione;

3) buona condotta civile e morale;

4) idoneità all'impiego.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dell'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

Il limite massimo di età di 32 anni di cui al punto 2) dell'art. 3 è elevato:

1) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se successivamente sia intervenuta, amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge del 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del Continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

m) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone d'intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia) per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione e dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa e gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto del 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3, secondo comma della legge stessa, e per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

c) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro, nonchè per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

7) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti straordinari e volontari ed incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai punti 1), 2) e 3), ed ai punti 6) e 7) sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3, punto 2, comma secondo del presente bando;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Per il personale licenziato degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Le domande di ammissione, indirizzate alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria 220, Roma, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le domande presentate direttamente alla direzione generale sarà rilasciata apposita ricevuta.

Per le domande spedite in piego raccomandato, la data di invio è stabilita dal timbro dell'ufficio postale di partenza.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando con l'indicazione dell'autorità scolastica che lo ha rilasciato e della data in cui è stato rilasciato nonchè dell'abilitazione alla professione di ingegnere;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

g) immunità da condanne penali e le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione qualora non ricorrano i casi in essa previsti dovrà essere resa in senso negativo secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di nomina la destinazione assegnata;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'ente stesso.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti dell'ENPI è sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Le domande dovranno essere corredate dei titoli che gli aspiranti ritengano utile presentare ai fini del presente concorso. In ogni caso dovrà essere allegato un certificato rilasciato dalla competente autorità accademica, dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea.

Per il servizio prestato presso lo Stato e enti pubblici, dovrà essere prodotto attestato di servizio rilasciato dalle rispettive amministrazioni, dal quale risultino le eventuali qualifiche annuali riportate, ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, il rapporto informativo del servizio prestato; per dipendenti dell'ENPI il servizio prestato presso l'ENPI sarà rilevato dai rapporti informativi o dall'attestato di servizio che saranno acquisiti d'ufficio.

Il candidato deve elencare i titoli presentati in un foglio in carta libera allegato alla domanda di ammissione e numerati in ordine progressivo.

Non sarà tenuto conto dei titoli non specificati nell'elenco nè dei titoli che perverranno oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'ente, a norma dell'art. 7 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla commissione esaminatrice la quale disporrà di cinque punti e terrà conto:

a) del punteggio riportato nel titolo di studio;

b) del servizio prestato presso l'ENPI lo Stato od altri enti pubblici;

c) di altri titoli posseduti dal concorrente.

Art. 8.

L'esame consisterà in due prove scritte e in colloquio.

Le prove scritte, per ciascuna delle quali saranno assegnate otto ore di tempo verteranno:

1ª *prova*:
Scienza delle costruzioni.

2ª *prova*:
Fisica tecnica.

Il colloquio oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte anche sul contenuto delle seguenti norme:

Legge 24 ottobre 1942, n. 1415.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323.

Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.

Decreto ministeriale 22 dicembre 1958: luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di cui agli articoli 329 e 331 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689.

Decreto ministeriale 12 settembre 1959: attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli.

Decreto ministeriale 9 agosto 1960: modalità per l'effettuazione delle prove di carico relative alla prima verifica delle gru di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le prove scritte del concorso non s'intendono superate se il candidato non ottenga una media di almeno sette decimi nelle due prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le prove scritte di concorso avranno luogo in Roma. Con successiva comunicazione, almeno quindici giorni prima della effettuazione delle prove sarà data notizia dei giorni e dei locali presso i quali si svolgeranno le dette prove.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dall'aspirante;

2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio saranno invitati a far pervenire alla Direzione generale dell'ENPI Servizio affari generali e personale Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria, 220, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti da quello successivo alla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenze e a preferenze nella nomina.

Art. 12.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini e sino al limite della metà dei posti messi a concorso, nonchè della riserva prevista dall'art. 1, terzo comma, del presente bando.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo, sotto condizione del successivo accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica ed a accertamenti psicologici al fine di valutarne l'idoneità fisica all'impiego e la capacità intellettuale.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata su « Notizie dall'ENPI ». Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale dell'ENPI Servizio affari generali e personale Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria, 220 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente articolo 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio non avesse rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero della copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) certificato di abilitazione alla professione di ingegnere.

C) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione non abbia oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3, punto 2).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

D) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale civile del comune di origine.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

E) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

F) certificato del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

G) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per i mutilati e gli invalidi civili e per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6, n. 3, della legge 5 ottobre 1962, n. 1593, e dell'art. 6, n. 3, della legge 14 ottobre 1966, numero 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado di invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'ENPI con l'intervento di uno specialista in otorinolaringoiatra designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

H) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 10) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo debitamente annullata. Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organici di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare rispettivamente, un estratto matricolare e un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili, dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo, dal sindaco del comune di origine o di residenza e visitata dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati sottoposti ancora alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo.

I documenti di cui ai punti *D*), *E*), *F*) e *G*) del presente articolo dovranno essere di data non anteriore di tre mesi da quella della richiesta dei documenti.

Art. 15.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente saranno nominati ingegnere di 2ª classe in prova nella categoria direttiva ruolo tecnico degli ingegneri.

I candidati che abbiano conseguito la nomina in prova ove non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso la sede di assegnazione, decadranno dalla nomina. Nel caso in cui alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori il presidente ha facoltà di procedere, entro il termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 16.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole.

Ove al termine dell'ulteriore periodo di prova permanga il giudizio sfavorevole, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dello articolo precedente.

Per questi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

I candidati nominati in ruolo non potranno presentare istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

Art. 17.

Al personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al presente bando spetterà la retribuzione iniziale prevista per la qualifica di ingegnere di 2ª classe della categoria direttiva-ruolo tecnico degli ingegneri e cioè uno stipendio annuo lordo di L. 1.764.000 oltre la 13ª mensilità e le eventuali quote per aggiunta di famiglia, nonchè una gratificazione annuale di merito commisurata a due mensilità della retribuzione spettante per stipendio e quote di aggiunta di famiglia oltre ad una indennità speciale nella misura lorda di L. 25.000 mensili ed una indennità integrativa speciale corrisposte per i soli mesi di effettivo servizio.

Art. 18.

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e modalità vigenti in materia per le assunzioni nella corrispondente carriera del personale statale.

Roma, addì 24 settembre 1971

Il presidente: PREDA

(Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo)

Alla Direzione generale dell'ENPI Servizio affari generali e personale Divisione stato giuridico del personale Via Alessandria n. 220 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) nato a (provincia di .) il giorno domiciliato in (provincia di .) via chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami a quaranta posti di ingegnere di 2ª classe in prova nella categoria direttiva ruolo tecnico degli ingegneri presso le unità territoriali dell'ENPI nelle regioni indicate nell'art. 1 del bando di concorso.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di avere conseguito il diploma di laurea in presso l'università di in data con punti e di essere in possesso dell'abilitazione alla professione di ingegnere.

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (indicare in caso contrario, le condanne penali riportate anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara (secondo i casi, di avere prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso , di non avere prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo, o di rinvio in qualità oppure perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei titoli di cui all'allegato elenco che si trasmettono unitamente alla presente domanda. Si allega inoltre il certificato del titolo di studio (con il voto riportato nell'esame di laurea).

Dichiara infine di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per non avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Il sottoscritto si impegna ad accettare in caso di nomina la destinazione assegnata e chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso medesimo gli vengano trasmesse al seguente indirizzo

Data, (1)

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dell'ENPI sarà sufficiente il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(9960)

MINISTERO DELLA DIFESA

Modifiche al bando di concorso a cinquantasette posti di vice perito nucleare in prova nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico per l'energia nucleare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1970, registro n. 67 Difesa, foglio n. 240 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 1971, con il quale è stato bandito un concorso per esami a cinquantasette posti di vice perito nucleare in prova nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico per l'energia nucleare.

Ritenuta la necessità di adeguare il bando di concorso sopra citato in contrasto con le nuove norme contenute nel richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Accertato che alla data del 31 dicembre 1970 l'organico complessivo del ruolo è di 102 unità, per effetto del combinato disposto degli articoli 18 e 132 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Considerato, pertanto, che la tabella di strutturazione della nuova pianta organica del ruolo prevede una consistenza di 45 unità per la qualifica di perito nucleare, di 46 unità per la qualifica di perito nucleare principale e di 11 unità per la qualifica di perito nucleare capo;

Considerato che ai sensi dell'art. 150, 3° comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, occorre riservare, sul numero dei posti disponibili dal 1° luglio 1970 al 31 dicembre 1970, un sesto dei posti stessi per il concorso di passaggio di carriera previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo;

Considerato che al 31 dicembre 1970 nella qualifica di perito nucleare principale risultavano complessivamente vacanti numero 57 posti, compresi quelli di risulta (art. 206 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

Considerato che in relazione alle suddette vacanze il sesto dei posti disponibili nella qualifica predetta al 31 dicembre 1970, da riservare al concorso di passaggio di carriera previsto dall'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, è di 10 unità;

Considerato che alla stessa data del 31 dicembre 1970 il ruolo dei periti nucleari presentava complessivamente n. 60 posti vacanti;

Considerato che, detratto dal numero (60) dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 1970 il sesto dei posti stessi — corrispondenti a 10 — (da riservare al concorso previsto dallo art. 21 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077), sono 50 i posti da conferire attraverso pubblico concorso e che, quindi, in tal senso deve essere modificato il decreto ministeriale 31 ottobre 1970;

Considerato, infine, che alla data del 31 dicembre 1970 nessun impiegato del ruolo dei periti nucleari risultava collocato a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 31 ottobre 1970 indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« E' indetto un concorso per esami a cinquanta posti di perito nucleare in prova nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico per l'energia nucleare ».

Art. 2.

Sono riaperti per trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a 57 posti (ridotti a 50 giusta art. 1 del presente decreto) di perito nucleare in prova nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico per l'energia nucleare, indetto con decreto ministeriale 31 ottobre 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 1971.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Le domande di partecipazione al concorso, già pervenute nei termini indicati dall'art. 3 del bando, si considerano valide.

Art. 3.

L'art. 8 del decreto ministeriale 31 ottobre 1970, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dello art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte d'esame, indicate nell'allegato 3 al bando di concorso, avranno luogo l'11 e 12 gennaio 1972 con inizio alle ore 8 presso il palazzo dello sport - Roma-EUR.

I candidati che inoltreranno domanda di ammissione al concorso a seguito della riapertura dei termini dovranno presentarsi, per sostenere le prove d'esame nei giorni indicati dal presente decreto, *senza alcun preavviso* da parte di questa amministrazione.

Al colloquio che tiene luogo della prova orale di cui allo allegato 3, secondo quanto stabilito dal successivo art. 6, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte ed il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione ».

Art. 4.

L'art. 9 del decreto ministeriale 31 ottobre 1970 è sostituito dal seguente:

« I concorrenti che avranno superato il colloquio e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati dai territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306; 25 febbraio 1963, n. 319 ed alla legge 19 ottobre 1970, n. 744) saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, numero 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire i documenti indicati nell'allegato 4 del bando di concorso.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al bando di concorso.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti è di venti giorni dalla data in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - palazzo dell'Esercito - 00100 Roma.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva dei posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare ».

Art. 5.

L'art. 11 del decreto ministeriale 31 ottobre 1970 è sostituito dal seguente:

« I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al bando di concorso.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del concorrente, della comunicazione di cui sopra (a pena di decadenza dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione del diritto alla nomina).

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - palazzo dell'Esercito - 00100 Roma.

Art. 6.

La locuzione « prova orale » nonchè il termine « obbligatoria » contenuti nell'allegato 3/1 e 3/3 al bando di concorso sono rispettivamente sostituiti dai termini « colloquio » e « obbligatorio ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 settembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1971
Registro n. 50 *Difesa, foglio n.* 334

(10040)

Concorso per titoli ad otto borse di studio da conferire a cittadini italiani, laureati in ingegneria, iscritti al X corso di laurea in ingegneria aerospaziale dell'Università di Roma, anno accademico 1971-72.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visti gli articoli 1, lettera *b*) e 4 della legge 20 giugno 1956, n. 612;

Atteso che presso l'Università di Roma - Scuola di ingegneria aerospaziale, vengono tenuti corsi il cui ciclo di studio si compendia in due anni accademici consecutivi alla fine dei quali viene rilasciata la laurea in ingegneria aerospaziale che riveste particolare interesse per le forze armate;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per l'anno accademico 1971-1972, un concorso pubblico, per titoli ad otto borse di studio di L. 1.000.000 ciascuna, da conferire a cittadini italiani, laureati in ingegneria, che risultino regolarmente iscritti al X corso di ingegneria aerospaziale dell'Università di Roma. Al miglior laureato, inoltre, verrà corrisposto, al termine del corso, un premio di lire 1.000.000.

Art. 2.

Le otto borse di studio sono così suddivise:

sei per la sezione aeromissilistica;
due per la sezione astronautica.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio di cui sopra, coloro che non abbiano superato l'età di 32 anni alla data di pubblicazione del presente decreto e siano in possesso del titolo di studio indicato all'art. 1.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero della difesa Direzione generale dei servizi generali, viale dell'Università, 4, Roma, entro la data del 28 dicembre 1971.

La data di presentazione della domanda e dei documenti richiesti, sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare:

le generalità e la residenza;
la data e il luogo di nascita;
il titolo di studio conseguito;
il possesso della cittadinanza italiana;
la sezione (aeromissilistica o astronautica) che intendono frequentare.

Gli aspiranti, inoltre, dovranno dichiarare di non fruire di altre borse di studio durante il periodo del corso, di non prestare opera retribuita a carico dello Stato, di enti parastatali, comunali o di aziende private e di aver presentato domanda di ammissione al corso di ingegneria aerospaziale.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiedono.

Alla domanda dovranno essere allegati, all'atto della presentazione, i seguenti documenti:

a) certificato di laurea dal quale risultino i voti riportati durante il quinquennio e il voto di laurea;

b) i titoli accademici, diplomi, attestati ed altri eventuali titoli conseguiti dal candidato.

Gli assegnatari delle borse dovranno, altresì, produrre i seguenti documenti:

c) certificato di nascita;
d) certificato di cittadinanza italiana;
e) certificato generale del casellario giudiziario;
f) copia del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare di appartenenza.

I certificati di cui alle lettere *d*) ed *e*) dovranno essere non anteriori di tre mesi alla data di richiesta da parte della Amministrazione della difesa.

Art. 5.

Le domande saranno esaminate da apposita commissione, costituita:

Presidente:

dal preside della scuola di ingegneria aerospaziale.

Membri:

da un professore facente parte del consiglio dei professori della scuola;
da due ufficiali superiori rappresentanti le forze armate;
da un professore della scuola con funzioni di segretario con diritto al voto.

Per la valutazione dei titoli ogni membro della commissione esaminatrice disporrà, per ciascun candidato, di un punteggio di 30/30.

La commissione terrà presente, nei limiti del possibile, la preferenza espressa dai candidati concernente l'indicazione della sezione che desiderano frequentare.

Nel caso di classificati a pari punti, la precedenza in graduatoria è determinata con i criteri stabiliti per la nomina degli impiegati dello Stato.

Art. 6.

Le borse di studio saranno assegnate con decreto del Ministro per la difesa.

Gli assegnatari delle borse di cui al presente bando, nel termine di cinque giorni dalla data di comunicazione del conferimento della borsa, dovranno, a pena di decadenza, dichiarare di accettarla.

Le borse che in tal caso si renderanno disponibili, verranno assegnate a candidati che seguono in graduatoria.

Art. 7.

Le borse di studio sono revocate dal Ministro per la difesa, su proposta del consiglio direttivo della scuola, nei seguenti casi:

qualora gli assegnatari venissero a rendersi immeritevoli per scarsa diligenza o per scarsa frequenza;

qualora abbandonassero, senza giustificati motivi, il regolare corso di studio;

qualora non sostenessero esami nelle regolari sessioni.

Le borse revocate saranno destinate a candidati che seguono in graduatoria, purchè gli stessi abbiano frequentato con profitto il corso dalla data di inizio.

Nelle more di perfezionamento del decreto di revoca le borse di studio già assegnate verranno immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero stati ancora corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 8.

In osservanza alle norme contenute nella legge 12 dicembre 1944, n. 470, i cittadini italiani laureati in ingegneria aerospaziale sono nominati, a domanda, sottotenenti di complemento del genio aeronautico ed esonerati dal frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento.

Art. 9.

L'ammontare della borsa di studio sarà corrisposto come segue:

a) dieci rate mensili posticipate di L. 90.000 ciascuna, subordinatamente alla regolare frequenza delle lezioni ed alla attestazione di profitto rilasciata dalla scuola;

b) un'ultima rata, a saldo, di L. 100.000, dopo il superamento degli esami di profitto.

La relativa spesa, di L. 9.000.000 (novemilioni), comprensiva del premio di L. 1.000.000 indicato all'art. 1, secondo comma, graverà sul capitolo 3102 di bilancio, esercizio finanziario 1971.

Il presente decreto sarà registrato ai sensi di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1971
Registro n. 49 *Difesa, foglio n.* 200

(10009)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PIACENZA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Piacenza.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1316 in data 9 aprile 1971, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto presso il consorzio di Bobbio-Coli-Cortebrugnatella;

Vista la nota n. 2960/9 B 2 Div. Gab. del 5 ottobre 1971, con la quale la prefettura di Piacenza designava il dott. Daniele Vizzini quale componente della predetta commissione in sostituzione del dott. Antonino D'Anneo trasferito in altra sede;

Ritenuto necessario procedere a tale sostituzione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Daniele Vizzini, vice prefetto ispettore dell'amministrazione civile dell'interno, è nominato componente della commissione giudicatrice indicata in premessa, in sostituzione del dott. Antonino D'Anneo.

Piacenza, addì 25 ottobre 1971

p. Il veterinario provinciale: ROCCA

(9956)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 1971, n. **26**.

Interventi della Regione per il diritto allo studio e la scuola a pieno tempo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 12 *ottobre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che le condizioni economiche e sociali pongono all'esercizio effettivamente libero e pieno del diritto allo studio e per attuare il principio fissato nell'art. 34 della Costituzione e rendere più efficace l'azione della scuola nella comunità sarda, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, fino a quando lo Stato non vi avrà compiutamente provveduto con propri mezzi, integra con i suoi gli interventi statali e di altri enti.

Art. 2.

In attesa che siano emanati i provvedimenti necessari a dare attuazione al disposto dell'art. 44 dello statuto speciale per la Sardegna, gli interventi dell'Amministrazione regionale per il diritto allo studio e la scuola a pieno tempo sono regolati dalle norme della presente legge.

Art. 3.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni, alle amministrazioni comunali e provinciali, o ad assumere gli oneri necessari per:

a) istituire scuole materne nei comuni, nelle frazioni e nelle borgate che ne siano privi e diffonderle ulteriormente nei comuni che ne sono dotati ma in misura inadeguata al numero dei bambini che hanno diritto alla frequenza;

b) garantire l'effettiva gratuità della scuola dell'obbligo con la concessione di buoni libro e con l'organizzazione di appositi trasporti gratuiti, quando ne sia certa le necessità e la convenienza, così che la scuola possa raggiungere tutti gli alunni obbligati alla frequenza;

c) estendere progressivamente, per l'età dell'obbligo, nella misura consentita dalle risorse disponibili e dalle condizioni dell'edilizia scolastica, la scuola a pieno tempo, ed i servizi e le attività culturali e ricreative alla scuola in qualunque modo connessi;

d) assicurare agli studenti della scuola secondaria superiore la possibilità di un proficuo, costante impegno nello studio con la costruzione di case dello studente, con l'organizzazione di mense e di trasporti gratuiti per gli studenti residenti in località diverse da quella sede della scuola;

e) garantire l'accesso all'università, e la sua frequenza, con la costruzione di case dello studente, l'organizzazione di mense e l'integrazione degli stanziamenti statali per la concessione degli assegni di studio;

f) favorire la formazione professionale e l'aggiornamento degli insegnanti e la specializzazione dei laureati residenti in Sardegna, soprattutto di quelli che intendano recare un particolare contributo alla conoscenza più profonda e rigorosa della realtà e dei problemi sardi;

g) promuovere studi e ricerche sui problemi della programmazione educativa utilizzando prevalentemente a tal fine gli Istituti universitari sardi.

Nella erogazione delle provvidenze e dei servizi previsti dal presente articolo la precedenza dovrà essere garantita ai figli dei lavoratori, dipendenti od autonomi, sulla base del reddito ed agli studenti appartenenti, comunque, a famiglie di disagiate condizioni economiche.

Art. 4.

La giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione, approva entro il 30 giugno di ogni anno — sentite la commissione regionale di cui al successivo articolo 15 e la commissione consiliare permanente alla pubblica istruzione — il programma degli interventi indicati nel precedente art. 3, tenendo conto delle proposte e delle indicazioni delle commissioni comunali di cui al successivo art. 14.

Art. 5.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni, in misura non inferiore al cinquanta per cento della spesa accertata, sovvenzioni per l'istituzione e la gestione di nuove scuole materne.

Sono ammesse al contributo regionale le spese per la gestione, comprese quelle per l'eventuale affitto di idonei locali e la retribuzione del personale, e per l'arredamento e l'acquisto delle attrezzature didattiche.

Art. 6.

Nel programma di cui al precedente art. 4 sono indicati il numero dei doposcuola, o corsi scolastici integrativi, ad orario completo, da istituire nel successivo anno scolastico in ciascun comune, distinti per scuola, e le attività culturali e ricreative ed i servizi ammessi a finanziamento — mense, colonie, trasporti, istituzione ed adeguamento delle biblioteche di classe e di scuola, acquisto ed utilizzazione di particolari sussidi didattici, anche audiovisivi, istituzione di gruppi specializzati per i servizi medico-psicopedagogici e similari — anch'essi distinti per scuola e per comune, con la spesa relativa.

Nel programma è anche indicata la ripartizione per comuni degli stanziamenti disposti per la concessione di buoni libro agli alunni della scuola media.

Art. 7.

In attuazione del programma di cui al precedente art. 6, l'Assessore regionale alla pubblica istruzione comunica al provveditore agli studi il numero dei doposcuola, o corsi scolastici integrativi, da istituire nelle scuole della provincia.

Nei corsi integrativi delle scuole elementari e medie, deve farsi luogo all'insegnamento di nozioni atte a favorire la conoscenza della Sardegna nei suoi vari aspetti.

Il provveditore agli studi dispone perchè le competenti autorità formulino apposita graduatoria, in conformità alle norme delle leggi statali, e provvedano, dandone comunicazione all'Assessore regionale alla pubblica istruzione, alle nomine di loro competenza.

Art. 8.

L'erogazione del contributo regionale per l'istituzione delle scuole materne comunali, a sensi del precedente art. 5, è condizionata alla fissazione, da parte delle amministrazioni, di una retribuzione iniziale mensile pari a quella corrisposta al personale delle scuole materne statali.

Art. 9.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni, sedi di scuole secondarie superiori, od alle province sovvenzioni, pari alla spesa da sostenere per la costruzione e l'arredamento di case dello studente, la organizzazione di mense e di trasporti gratuiti.

Condizione per l'intervento dell'Amministrazione regionale per la costruzione e l'arredamento di case dello studente è la assunzione da parte del comune o della provincia dell'impegno alla gestione.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni o alle province per la gestione di case dello studente.

Art. 10.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Università di Cagliari e di Sassari la somma, rispettivamente di L. 4.000.000.000 e 2.100.000.000 per la costruzione e arredamento di case dello studente.

I finanziamenti di cui al precedente comma sono distribuiti in dieci rate annuali.

Per consentire una più sollecita realizzazione dei programmi — di singole opere o di lotti funzionali delle stesse — le università beneficiarie dei finanziamenti di cui ai precedenti commi possono contrarre, con istituti autorizzati all'esercizio

del credito per opere pubbliche, mutui di durata non superiore a 5 anni utilizzando, in tutto o in parte, la quota di finanziamento loro attribuita dalla presente legge, come quota di ammortamento dei predetti mutui.

Per l'assunzione di tali impegni di spesa si applicano le disposizioni di cui al 2° comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 11.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare annualmente alle Università di Cagliari e di Sassari per la concessione di assegni di studio, ad integrazione degli stanziamenti statali disposti allo stesso fine, la somma di L. 400.000.000.

La ripartizione fra le due università è disposta, con proprio decreto, ogni anno dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione.

Art. 12.

L'Assessore regionale alla pubblica istruzione eroga annualmente alle Università di Cagliari e di Sassari finanziamenti per la concessione di borse di studio a laureati da non più di tre anni che intendano completare la loro preparazione scientifica presso le stesse università.

Nella concessione delle borse devono avere la precedenza i laureati che intendano svolgere ricerche in materia di interesse regionale.

Art. 13.

L'Assessorato regionale alla pubblica istruzione assume gli oneri necessari allo svolgimento dei corsi per l'aggiornamento culturale e la formazione professionale degli insegnanti delle scuole della Sardegna.

Il programma annuale è formulato dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione sentita la commissione regionale di cui al successivo art. 15.

All'organizzazione dei corsi provvede l'Assessorato regionale alla pubblica istruzione avvalendosi della collaborazione dei docenti delle Università di Cagliari e di Sassari e di esperti particolarmente qualificati.

Art. 14.

E' istituita in ogni comune, con durata pari a quella del consiglio comunale, la commissione per la scuola e il diritto allo studio. In caso di scioglimento del consiglio comunale la commissione rimane in carica fino al suo rinnovo.

Essa è composta:

dal sindaco, o da un suo delegato, che la presiede;

da cinque genitori di alunni, eletti dal consiglio comunale con voto limitato a tre nomi;

da cinque insegnanti eletti dal consiglio comunale con voto limitato a tre nomi.

Il consiglio comunale può, con propria deliberazione, modificare, allargandola alla rappresentanza degli studenti delle scuole secondarie superiori e dei sindacati dei lavoratori, la composizione della commissione. Nella deliberazione sono indicate le modalità di elezione degli studenti.

Il consiglio comunale può, altresì, deliberare che siano chiamati a far parte della commissione od a collaborare con essa i presidi ed i direttori didattici le cui scuole abbiano sede nel comune.

La commissione può discutere di ogni aspetto dell'attività scolastica nel comune, con particolare riguardo ai problemi del diritto allo studio, e formulare proposte ad altri organi.

Sono specifiche competenze della commissione:

a) esprimere il parere sul programma che si debba eventualmente predisporre per l'istituzione di nuove scuole materne;

b) proporre all'Assessorato regionale alla pubblica istruzione un programma di attività scolastiche integrative nelle scuole del comune e curarne, valendosi anche della collaborazione di istituzioni ritenute idonee, l'attuazione;

c) ripartire fra le scuole medie del comune, nella eventualità che esse siano più di una, la somma disponibile per la concessione agli alunni dei buoni libro e formulare, per ciascuna scuola, su proposta del preside, una graduatoria;

d) operare, quando ne sia stata accertata la necessità e la convenienza, perchè siano assicurati i trasporti gratuiti agli alunni della scuola dell'obbligo;

e) proporre all'Assessorato regionale alla pubblica istruzione un programma per l'istituzione di mense e di servizi di trasporto gratuiti per gli alunni delle scuole secondarie superiori.

Art. 15.

E' istituita presso l'Assessorato regionale alla pubblica istruzione la commissione regionale per la scuola e il diritto allo studio:

Essa è composta:

dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione, che la presiede;

dai rettori delle università sarde, o, in caso di impedimento, dai pro-rettori;

dai provveditori agli studi o da loro delegati;

da otto studenti universitari, eletti, quattro per l'Università di Cagliari e quattro per l'Università di Sassari, dai rappresentanti degli studenti nei rispettivi consigli d'ateneo. In attesa della costituzione dei consigli d'ateneo, all'elezione degli studenti universitari provvede il consiglio regionale con voto limitato a cinque nomi;

da otto rappresentanti degli insegnanti eletti dal consiglio regionale con voto limitato a cinque nomi;

da cinque rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi.

La commissione esprime il parere sui programmi di interventi di cui all'art. 3 e ne segue l'attuazione e discute di ogni aspetto dell'attività scolastica in Sardegna con particolare riguardo ai problemi del diritto allo studio.

Art. 16.

Ai componenti delle commissioni per la scuola e il diritto allo studio, comunali e regionale, spettano i compensi stabiliti dalla legge regionale 19 maggio 1964, n. 12.

Le spese fanno carico alla presente legge.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Per il 1971 la giunta regionale approva i programmi previsti negli articoli 6 e 11 entro il 30 novembre 1971.

Art. 18.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la giunta regionale ne approva il regolamento di attuazione, su proposta dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione, sentita la competente commissione consiliare permanente.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre interventi e provvidenze stabiliti dalla presente legge nelle more della pubblicazione del regolamento di cui al precedente comma.

L'Amministrazione regionale potrà, altresì, avvalersi per la attuazione della legge, in attesa che siano costituite le commissioni previste dagli articoli 14 e 15, di istituzioni ed uffici pubblici.

Art. 19.

Sono abrogate le leggi regionali 14 gennaio 1969, n. 3 — Contributi ai patronati scolastici, ai consorzi provinciali dei patronati scolastici e alle casse scolastiche delle scuole e degli istituti di istruzione media secondaria statale di ogni ordine e grado — e 28 giugno 1950, n. 33 Istituzione del comitato tecnico regionale per la pubblica istruzione.

L'Amministrazione regionale è autorizzata fino al 31 dicembre 1972 a disporre provvedimenti di impegno e di spesa sul capitolo 13418 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971, per il raggiungimento dei fini e secondo le modalità della citata legge regionale 14 gennaio 1969, n. 3.

Art. 20.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. 11138. — Compensi, indennità di trasferta e rimborsi di spese di viaggio ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi istituti presso l'Amministrazione regionale (L. R. 10 maggio 1964, n. 12)	L 2.000.000
Cap. 13402 (di nuova istituzione). — Retribuzione agli insegnanti dei doposcuola o corsi scolastici integrativi	1.550.000.000

Cap. 13411 (di nuova istituzione). — Spese di organizzazione e di funzionamento dei doposcuola e corsi scolastici integrativi, comprese quelle di vigilanza	L.	150.000.000
Cap. 13412 (di nuova istituzione). — Spese per i servizi e le attività culturali e ricreative nella scuola dell'obbligo, primaria e secondaria	»	550.000.000
Cap 13413 (di nuova istituzione). — Spese per le mense ed i trasporti gratuiti per gli studenti delle scuole secondarie e superiori	»	400.000.000
Cap. 13414 (di nuova istituzione). — Spese per lo svolgimento di corsi di aggiornamento culturale e formazione professionale degli insegnanti delle scuole della Sardegna		*p. m.*
Cap. 13441 (di nuova istituzione). — Contributi ai comuni per l'istituzione e la gestione di nuove scuole materne		*p. m.*
Cap. 13442 (di nuova istituzione). — Buoni libro agli alunni della scuola media	»	700.000.000
Cap. 13443 (di nuova istituzione). — Contributi alle amministrazioni comunali o provinciali per la gestione di case dello studente per le scuole secondarie superiori		*p. m.*
Cap. 13444 (di nuova istituzione). — Assegni di studio agli studenti universitari	»	400.000.000
Cap. 13445 (di nuova istituzione). — Borse di studio a giovani laureati		*p. m.*
Cap. 13446 (di nuova istituzione). — Spese per la promozione di studi e ricerche sui problemi della programmazione educativa		*p. m.*
Cap. 23405 (di nuova istituzione). — Spese per la costruzione di case dello studente in comuni sedi di scuole secondarie superiori	»	50.000.000
Cap. 23426 (di nuova istituzione). — Contributi ai comuni per l'arredamento e l'acquisto delle attrezzature didattiche di nuove scuole materne		*p. m.*
Cap. 23427 (di nuova istituzione). — Contributi alle Università di Cagliari e di Sassari per la costruzione e per l'arredamento di case dello studente	»	150.000.000

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli suddetti dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971 ed a quelli ad essi corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

All'onere di L. 3.952.000.000 derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno 1971 si fa fronte:

a) per L. 1.000.000.000, mediante l'impiego di una corrispondente quota dello stanziamento del capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970;

b) per L 1.400.000.000 mediante la riduzione per corrispondente somma dello stanziamento del capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971;

c) per L 1.550.864.463, mediante una ulteriore riduzione per corrispondente somma dello stanziamento del capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971;

d) per L. 1.135.537, mediante la riduzione per corrispondente somma dello stanziamento del capitolo 11191 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971.

Art. 21.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari successivi, valutati:

a) per l'anno 1972, in L. 5.400.000.000;

b) per l'anno 1973, in L 7.325.000.000;

c) per l'anno 1974, e per quelli successivi in L. 8.225.000.000, si fa fronte — dedotto l'importo di L. 1.400.000.000 di cui alla lettera *b*) del terzo comma dell'art. 20 — come segue:

per L 1.200.000.000, mediante l'impiego delle somme destinate all'attuazione della legge regionale 14 gennaio 1969, n. 3, abrogata con l'art. 19 della presente legge;

per la differenza rispettivamente pari a L. 2.800.000.000 nel 1972, a L. 4.725.000.000 nel 1973 e a L 5.625.000.000 nel 1974 e successivi;

a) quanto a L 300.000.000 nel 1972, a L 500.000.000 nel 1973 e a L. 650.000.000 nel 1974 e successivi, con l'aumento del gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile;

b) quanto a L. 1.000.000.000 nel 1972, a L 2.000.000.000 nel 1973 e a L. 2.250.000.000 nel 1974 e successivi, con l'aumento nel gettito delle imposte di fabbricazione;

c) quanto a L. 1.500.000.000 nel 1972, a L. 2.225.000.000 nel 1973 e a L. 2.725.000.000 nel 1974 e successivi, con l'aumento del gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi, derivanti tutti dal naturale incremento dei relativi gettiti.

Art. 22.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 11 ottobre 1971

GIAGU DE MARTINI

(9530)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.